

Prot. n. L46/RNS
Bologna, 28 marzo 2020

Oggetto:
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Sommario

Con tale Decreto si tende a disciplinare le competenze delle Autorità che possono emettere provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19 ed, altresì, viene rivisto il sistema sanzionatorio.

Sulla G.U. n. 79 del 25 marzo u.s. è stato pubblicato il **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (allegato 1)**.

Il nuovo provvedimento, **in vigore dal 26 marzo 2020**, si compone di 6 articoli e, essenzialmente, è una ricca elencazione dei vari provvedimenti che potrebbero essere emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Provvedimenti che potrebbero interessare specifiche Autorità e per specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso.

In primis, in breve sintesi, vediamo quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 3, mentre, in particolare, si reputa opportuno concentrare l'attenzione su quanto regolamentato dall'**art. 4** e dall'**art. 5, norme che hanno una effettiva ed immediata applicazione**.

Art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Su specifiche parti del territorio nazionale oppure, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più **misure per periodi predeterminati, ciascuna di durata non superiore a trenta giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte **fino al 31 luglio 2020** e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità in riferimento ai casi che già precedentemente hanno formato oggetto di limitazioni o sospensioni (*per brevità espositiva, si reputa opportuno rimandare alla lettura dei casi riportati e descritti nel comma 2*).

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 3, per la durata dell'emergenza può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione delle misure, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con **provvedimento del Prefetto** assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento

Le misure atte al contenimento degli specifici casi elencati nel precedente art. 1 sono adottate:

- 1) con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, sentiti i vari Dicasteri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
- 2) ulteriori Decreti possono essere, altresì, adottati su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti i competenti Dicasteri.



I provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*).

Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M. e con efficacia limitata fino a tale momento, **in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute** le misure possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 ⁽¹⁾ della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3. Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

Sempre nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., con efficacia limitata fino a tale momento, le **Regioni**, in relazione a **specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso**, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'art. 1, co. 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Art. 4 - Sanzioni e controlli

La norma in esame **rivede il sistema sanzionatorio previgente**; come si noterà, il nuovo impianto è alquanto articolato e complesso.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento descritte nell'art. 1, co. 2 ed individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, co. 1, ovvero dell'art.3, è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 400,00 a €uro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali** previste dall'art. 650 ⁽²⁾ del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'art. 3, co. 3.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono **augmentate fino a un terzo**.

Nei seguenti casi:

- ✓ chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

¹ Art. 32 - Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria

Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

[Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.]

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

² C.p. art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

- ✓ limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
 - ✓ sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
 - ✓ limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 - ✓ limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
 - ✓ limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
 - ✓ limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- si applica, **altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**

Di più, inoltre, sempre per i descritti casi, all'atto dell'accertamento delle violazioni, **ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.** Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In generale, le relative violazioni:

- a) sono accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ³;
- b) trovano applicazione i commi 1, 2 e 2.1 ⁴ dell'art. 202 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta;

³ Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

⁴ Art. 202 - Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni (*Per la temporanea rideterminazione del presente termine vedi l'art. 108, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.*) dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



- c) le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 2, co. 1 ⁽⁵⁾, sono irrogate dal Prefetto;
- d) le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3 (ovvero le misure adottate dalle Regioni) sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

Ai relativi procedimenti trova applicazione quanto disposto dal recente art. 103 ⁽⁶⁾ del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In caso di **reiterata violazione della medesima disposizione** la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Altresì, deve essere sottolineata la situazione inerente il **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus**; in tale ipotesi, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 ⁽⁷⁾ del Codice penale o comunque più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'art. 260 ⁽⁸⁾ del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - ,

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

⁵ 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

⁶ **Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

⁷ **C.p. art. 452. - Delitti colposi contro la salute pubblica.**

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

- 1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte [c.p. 29, 32];
- 2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
- 3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto [c.p. 63].

⁸ **Art. 260**

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 800.000 l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.



Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dallo stesso comma 7 del Decreto in esame, ovvero con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00.

Viene, in aggiunta, previsto che le disposizioni descritte, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano **anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto**, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 ⁽⁹⁾ e 102 ⁽¹⁰⁾ del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento, di cui agli artt. 1 e 2, è **attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza**.

Art. 5 - Disposizioni finali

A decorrere dal 26 marzo u.s. risultano **abrogati**:

- a) il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Legge 5 marzo 2020, n. 13) **ad eccezione** degli artt. 3, co. 6-bis ⁽¹¹⁾, e 4 ⁽¹²⁾;
- b) l'art. 35 ⁽¹³⁾ del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

⁹ Art. 101 - Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

¹⁰ Art. 102 - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.

1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile

¹¹ Art. 3 - Attuazione delle misure di contenimento

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

¹² Art. 4 - Disposizioni finanziarie

¹³ Art. 35 - Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Sul tema descritto, si sottolinea che il competente **Ministero dell'Interno** con la **Circolare del 26 marzo 2020, n. 15350 (allegato 2)** avente il seguente oggetto: *Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020* – ha fornito, alle Autorità territoriali competenti, dettagliate informazioni in materia.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

- 1) Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**
- 2) Ministero dell'Interno - Circolare 26 marzo 2020, N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.**

[1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.]

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop